

SEAC RISPONDE

QUESITO

024

SETTORE

Agevolazioni

Contributo “Decreto Sostegni” e società con esercizio “a cavallo” d’anno

Una srl con esercizio infrannuale (1.4 - 31.3) come determina il contributo a fondo perduto previsto dal c.d. “Decreto Sostegni”?

Il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni” è collegato all’ammontare dei ricavi / compensi e alla differenza della media mensile del fatturato / corrispettivi. In particolare, come previsto dai commi 3 e 5 del citato art. 1, il contributo spetta in base all’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR del “*secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del seguente decreto*”. Inoltre, la predetta differenza è determinata tra il fatturato / corrispettivi “*dell’anno 2020*” e quello “*dell’anno 2019*”.

Di conseguenza, nel caso di specie, la srl deve considerare:

- i ricavi del periodo d’imposta 1.4.2018 - 31.3.2019, per verificare la soglia di € 10 milioni e per individuare la percentuale (60%, 50%, ecc.) applicabile alla riduzione del fatturato / corrispettivo medio mensile;
- il fatturato / corrispettivi 2020 e il fatturato / corrispettivi 2019. In particolare devono essere considerate le fatture emesse (al netto dell’IVA) con data di effettuazione compresa tra l’1.1 e il 31.12 degli anni 2020 e 2019. Il comma 4 del citato art. 1 fa infatti riferimento al 2020 e 2019 in quanto ai fini IVA il periodo d’imposta è sempre coincidente con l’anno solare.

QUESITO

025

SETTORE

Imposte dirette

Contributo "Decreto Sostegni" e vendita terreno edificabile

Una srl esercente l'attività di distributore di carburante, nel 2017 ha acquistato un terreno con l'intenzione di costruire degli appartamenti da locare, aggiungendo anche il codice attività 682001. Nel 2019 ha ceduto il terreno (con IVA 22%) per esigenze finanziarie. La cessione del terreno va conteggiata al fine di determinare il contributo a fondo perduto previsto dal c.d. "Decreto Sostegni"?

Per poter beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" sono richiesti i seguenti requisiti:

- ricavi / compensi 2019 inferiori a € 10 milioni;
- media mensile del fatturato / corrispettivi 2020 inferiore almeno del 30% della media mensile del fatturato / corrispettivi 2019.

Al fine di determinare l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019 e 2020 l'Agenzia delle Entrate, nelle istruzioni del modello utilizzabile per la richiesta del contributo, specifica che vanno considerate, in particolare, tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione nel periodo 1.1 - 31.12 del 2019 e 2020, comprese le fatture differite emesse nel mese di gennaio dell'anno successivo relative a operazioni effettuate nel mese di dicembre, nonché le fatture relative alle cessioni di beni ammortizzabili.

Nel caso di specie, quindi, la srl dovrà conteggiare anche l'ammontare della cessione del terreno edificabile a prescindere dalla "qualifica" della stessa (cessione di "bene merce" / cessione di "bene ammortizzabile").

QUESITO

026

SETTORE

IVA

Compensazione credito IVA annuale / trimestrale ed esonero visto di conformità

Una srl può beneficiare dell'esonero dal visto di conformità per il credito IVA avendo ottenuto una media ISA per il 2018-2019 superiore a 8,5. Dal mod. IVA 2021 risulta un credito di € 40.300. Nel 2021 la società presenterà delle richieste di compensazione riferite ai crediti IVA trimestrali (per il primo trimestre si prevede un credito pari a circa € 30.000).

Come va inteso il limite di € 50.000 per l'esonero dal visto di conformità? È possibile presentare la dichiarazione annuale senza visto e poi apporre il visto sui mod. IVA TR?

Il regime premiale a favore dei soggetti ISA che hanno ottenuto un punteggio di affidabilità almeno pari a 8 per il 2019 / 8,5 quale media per il 2018 - 2019 prevede l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito IVA di importo non superiore a € 50.000 annui. Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 2.8.2019, n. 17/E *"l'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti Iva infrannuali limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, considerato che l'importo complessivo dell'esonero, pari a 50mila euro, si riferisce alle richieste di compensazione effettuate nel corso dell'anno 2020"*.

Di fatto, quindi, il limite di € 50.000 assume rilevanza cumulativa e pertanto per il 2021 va considerato il credito IVA 2020 e i crediti IVA trimestrali 2021.

Nel caso di specie, quindi, la società può presentare il mod. IVA 2021 senza il visto di conformità (il credito IVA è inferiore al limite di € 50.000) e presentare i mod. IVA TR con il visto, al fine di "coprire" gli utilizzi superiori al predetto limite.

■